

I PRIMI FRUTTI DELLA CONFERENZA DI ROMA SULL'EMIGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE

La Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, riunitasi a Roma nel 1924 per iniziativa del Governo italiano, aveva deciso di raccomandare ai Governi che fosse convocata una seconda Conferenza nel 1927, da tenersi in un paese di immigrazione.

Il Comitato direttivo della Conferenza di Roma avrebbe dovuto essere incaricato dei lavori preparatori, sotto la direzione del presidente della prima Conferenza.

Il Governo italiano si è fatto interprete di questo voto presso i Governi degli altri Paesi, e ben 45 di essi hanno dato la loro adesione.

La prima riunione del Comitato ha avuto luogo a Roma il 7 Dicembre 1925.

Il Presidente del Comitato, S. E. De Michelis, Commissario Generale dell'emigrazione, in occasione di tale riunione, presentò al Comitato un rapporto informativo, nel quale, anzitutto, ha riferito sullo adempimento degli incarichi che la Conferenza di Roma aveva conferito alla Presidenza circa la compilazione dell'Atto finale e la pubblicazione degli Atti della Conferenza.

La seconda parte del rapporto, che qui si riproduce, è dedicata ad una prima e sommaria esposizione del seguito che da parte delle Organizzazioni internazionali e dei Governi è stato dato, finora, ai voti della Conferenza di Roma e delle ripercussioni che tali voti hanno avuto in riunioni internazionali promosse da organizzazioni private.

I.

**SEGUITO DATO DALLE ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI E DAI GOVERNI
ALLE RISOLUZIONI DELLA CONFERENZA DI ROMA**

**I. L'ATTIVITÀ
DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI**

La risoluzione adottata dalla Conferenza di Roma ha stabilito che i voti da essa adottati fossero comunicati ufficialmente alle Istituzioni internazionalI esistenti « affinché queste Istituzioni dessero a tali questioni il seguito che esse esigono, nei limiti della loro competenza ».

La comunicazione delle risoluzioni della Conferenza di Roma alle varie Istituzioni internazionalI è già stata seguita da una notevole attività da parte di queste Istituzioni nel campo delle questioni dell'emigrazione.

a) Società delle Nazioni.

Nella 29^a sessione del Consiglio della Società delle Nazioni (Ginevra, giugno 1924), S. E. Guani, che nella sua qualità di Presidente di turno del Consiglio aveva presenziato alla seduta inaugurale della Conferenza di Roma, fece la dichiarazione seguente (*Journal Officiel de la S. d. N.*, 1924, pag. 908) :

« Le Gouvernement royal d'Italie a bien voulu inviter le Président en exercice du Conseil et M. le Secrétaire général à se rendre à Rome, à l'occasion de l'inauguration de la Conférence de l'émigration et de l'immigration qui s'est tenue dans cette ville, le 15 mai dernier. Sir Eric Drummond, empêché, par des engagements antérieurs, n'a pas pu s'y rendre, et j'ai eu l'honneur d'y assister, en qualité de président du Conseil, accompagné du professeur Attolico et quelques membres du personnel du Secrétariat.

« Avant tout, je dois dire que les services du Sous-Secrétaire général et des membres du Secrétariat ont été très utiles et grandement appréciés.

« Afin que les membres du Conseil puissent être le plus tôt possible informés du résultat de la Conférence, j'ai l'honneur de leur présenter l'en-

semble des résolutions qui ont été adoptées. Elles comportent toute une série de recommandations aux Gouvernements, visant le transport des émigrants, l'hygiène et les services sanitaires, la collaboration entre les services d'émigration et d'immigration des différents pays, l'assistance aux émigrants dans les ports d'embarquement, aux immigrants dans les ports de débarquement et aux émigrés par des institutions privées, l'assistance spéciale aux femmes et aux enfants, les moyens et les mesures à proposer pour l'adaptation du courant d'émigration aux demandes de main-d'œuvre dans les pays d'immigration (services de renseignements sur les marchés du travail, services de placement, entreprises de colonisation), le développement de la coopération, de la prévoyance et de la mutualité parmi les émigrants, enfin, les principes qui devraient inspirer les traités d'émigration.

« Ces résolutions seront ultérieurement communiquées officiellement à la Société. Il est intéressant de faire remarquer que la Conférence a décidé, dans une de ses dernières séances, d'inviter le Gouvernement italien à faire parvenir les résolutions en question aux institutions internationales, c'est-à-dire la Société des Nations, le Bureau international du Travail et l'Institut international d'agriculture, afin que ces institutions donnent à ces questions la suite qu'elles comportent, dans les limites de leur compétence. J'estime que ces résultats sont d'une réelle efficacité, parce qu'ils maintiennent le contact entre ces institutions et étant donné aussi l'intérêt considérable que revêt actuellement le problème de l'émigration et de l'immigration tant pour les gouvernements que pour les peuples. Il est à espérer, et je le souhaite vivement, que la Société des Nations voudra bien apporter sa collaboration utile et féconde dans l'avenir ».

Il Presidente della Conferenza, trasmettendo al Segretario generale della Società delle Nazioni la raccolta delle risoluzioni della Conferenza di Roma, aveva attirato particolarmente l'attenzione sulle risoluzioni seguenti :

1. Protezione degli emigranti di transito (I, 13).
3. Codice sanitario internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione (I, 16).
3. Assistenza legale e giudiziaria (II, 9).
4. Uniformità di passaporti e semplificazione delle formalità del rilascio e dei visti (III, 6).
5. Rispetto della religione e dei costumi tradizionali degli immigranti (III, 10).
6. Scambio d'informazioni demografiche relative agli stranieri (III, 10).

Il Segretario generale della Società delle Nazioni sottopose tali risoluzioni alle Commissioni tecniche competenti della Società delle Nazioni affinché studiassero il seguito da darsi ai voti in esse formulati.

La Commissione tecnica consultiva delle Comunicazioni e del Transito, per mezzo delle sue Sottocommissioni delle Ferrovie e dei Passaporti, esaminò le risoluzioni concernenti materie relative alla sua competenza.

Trasporto degli emigranti. — La Sottocommissione dei trasporti per ferrovia, nel corso della sua quarta sessione, tenutasi a Parigi dal 21 al 13 ottobre 1924, fu ufficialmente investita dell'esame della risoluzione concernente le *facilitazioni per il trasporto degli emigranti*.

La Sottocommissione esaminò e discusse, paragrafo per paragrafo, la risoluzione della Conferenza di Roma, approvando alcuni voti e decidendo di assumere ulteriori informazioni circa altri.

Passaporti e visti. — La Sottocommissione dei passaporti, costituita dalla Commissione consultiva e tecnica delle comunicazioni e del transito per esaminare l'opportunità di proporre al Consiglio della Società la convocazione di una seconda Conferenza generale dei passaporti, ha preso in considerazione, nella sua seconda sessione tenuta a Ginevra nel 1925, le risoluzioni adottate dalla Conferenza di Roma circa l'uniformità dei passaporti e le semplificazioni delle formalità di rilascio dei visti.

Considerando che il regime dei passaporti degli emigranti differisce sensibilmente da quello al quale sono soggetti i viaggiatori ordinari, la Sottocommissione decise di promuovere una consultazione di esperti, invitando tre esperti, rappresentanti rispettivamente i paesi di origine, di transito e di destinazione, a studiare la questione ed a sottoporle le proposte che essi ritenessero opportune per rimediare alle difficoltà attuali.

A tale consultazione di esperti furono invitati il Prof. Tomaso Perassi, Consulente giuridico del Commissariato generale italiano dell'emigrazione, delegato italiano alla Conferenza di Roma, il signor Deroover, Direttore al Ministero degli affari esteri, delegato del Belgio alla Conferenza di Roma, ed il signor Little, Direttore dell'emigrazione europea per il Canada.

Il rapporto seguente, firmato dagli esperti Deroover e Perassi, ed al quale successivamente aderì l'esperto canadese, venne presentato alla Sottocommissione :

Les experts soussignés ont l'honneur de communiquer ci-après à la Sous-Commission quelques suggestions qu'ils jugent devoir lui soumettre en vue de remédier à certaines difficultés que soulève la délivrance aux émigrants des pièces d'identité et des visas de transit et d'entrée.

Passeports et carnets d'identité. — Sans entrer dans l'examen des questions d'ordre politique qui peuvent dans certains cas rendre le maintien ou la suppression des passeports nécessaire, et tenant compte tant des législations actuelles que des vœux émis par la Conférence internationale de l'Émigration et de l'Immigration de Rome en 1924, nous émettons l'avis qu'il y aurait lieu de chercher la solution du problème envisagé dans les directives suivantes.

Autant il est désirable que, d'une manière générale, les passeports soient simplifiés et même supprimés aussitôt que possible, nous estimons que dans les conditions dans lesquelles s'opèrent actuellement les migrations, on peut difficilement admettre que les émigrants quittent leur pays et s'établissent dans un autre pays, en jouissant au départ, en cours de route et à l'arrivée de toutes les garanties légales, sans posséder certains documents établissant nettement leurs nationalité, identité et situation de famille.

Ces documents sont tout d'abord indispensables à l'émigrant, dans son propre intérêt, notamment aux points de vue suivants :

- a) Justification facile et certaine de son identité ;
 - b) Recours à l'assistance consulaire ;
 - c) Facilités pour l'établissement du domicile dans le pays d'immigration ;
 - d) Rédaction des actes de l'état-civil pour l'émigrant et sa famille (acte de naissance, mariage, décès) ;
 - e) Conclusion des contrats de travail et autres ;
 - f) Participation aux assurances sociales et indemnisation des accidents de travail ;
 - g) Facilités de voyage.
- Etc., etc.

Ils sont aussi nécessaires au point de vue du droit public :

- a) Contrôle de la sortie, du transit et de l'entrée des émigrants en général ;
- b) Établissement, enregistrement et recensement des émigrants ;
- c) Organisation du marché du travail ;
- d) Protection nationale et internationale des émigrants ;
- e) Amélioration et comparabilité des statistiques des migrations ;
- f) Constatations de certains délits (abandon de famille, d'enfants, bigamie, etc.).

Mais ils croient qu'en ce qui concerne les émigrants, il pourrait être encore mieux satisfait aux nécessités ci-dessus par l'introduction et la généralisation de carnets d'identité que par le maintien du régime des passeports.

C'est là d'ailleurs la tendance que semblent avoir manifestée 46 Gouvernements (1) en préconisant l'introduction de carnets d'identité lors de la Conférence d'Emigration et d'Immigration de Rome, qui a émis le vœu suivant :

« La Conférence, considérant qu'il est désirable de diminuer les dépenses de l'émigrant, de simplifier pour lui les formalités qui sont parfois inutiles et bien souvent pénibles et même humiliantes, et de faciliter sa circulation et son établissement dans le pays d'immigration ;

émet le vœu :

que tous les Etats se mettent d'accord sur les points suivants :

1) création dans chacun des pays d'émigration d'un *carnet d'identité* établi sur un modèle uniforme à déterminer ultérieurement ;

2) délivrance gratuite ou à frais minimes de ce document ».

L'introduction de ces carnets, qui procurent presque tous les avantages des passeports, pourrait faciliter la suppression de ceux-ci dans tous les cas où leur maintien n'est pas impérativement exigé par des considérations d'ordre national.

Qu'il s'agisse d'ailleurs de passeport ou de carnet d'identité, nous estimons que ceux-ci devraient contenir sous une forme et dans un ordre uniformes les indications obligatoires suivantes : nom, prénoms, sexe, âge, nationalité, profession, lieu de la dernière résidence, situation et composition de famille, pays où l'émigrant se propose d'établir sa résidence, photographie (2).

(1) Afghanistan, Albanie, Argentine, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Tchécoslovaquie, Chine, Chili, Costa-Rica, Cuba, Dantzig, Egypte, Equateur, Esthonie, France, Allemagne, Japon, Guatemala, Haïti, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Monaco, Pays-Bas, Panama, Paraguay, Perse, Pérou, Pologne, Portugal, Roumanie, St. Marin, Siam, Espagne, États-Unis d'Amérique, Suisse, Hongrie, Uruguay, Vénézuéla.

(2) La Conférence internationale du Travail de 1922, à laquelle participaient 33 Gouvernements (Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Danemark, Espagne, Esthonie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Lettonie, Norvège, Paraguay, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uruguay, Vénézuéla), après avoir constaté que les statistiques internationales de l'émigration devaient comprendre les données suivantes : sexe de l'émigrant et de l'immigrant, son âge, sa profession, sa nationalité, le pays de sa dernière résidence, le pays où il se propose d'établir sa résidence, a émis à l'unanimité le vœu que :

« Chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail se mette d'accord autant que possible avec d'autres Membres pour.....

d) déterminer les indications qui devront figurer uniformément sur les pièces d'identité délivrées aux émigrants et immigrants par les autorités compétentes des membres qui se sont mis d'accord ».

En outre, il serait souhaitable que les passeports ou carnets contiennent toutes les indications utiles à l'émigrant, de nature à faciliter son admission et son établissement à l'étranger et son retour éventuel dans sa patrie.

Qu'il y aurait lieu de considérer à cet égard l'inscription dans les documents d'identité des éléments exigés par certains pays : degré d'instruction, langue maternelle, empreintes digitales, antécédents judiciaires, situation militaire, certificat de santé, certificat de moralité, certificat de vaccination, etc.

Ayant en vue principalement la rapidité des opérations de contrôle aux frontières et dans les bureaux d'enregistrement, l'exactitude des relevés statistiques et la facilité des classements, nous croyons qu'il serait utile d'introduire dans ces documents d'identité des feuillets détachables, portant certaines indications essentielles, qui pourraient être retirés par les autorités intéressées, tant du pays d'émigration que du pays d'immigration, tant à l'aller qu'au retour.

A titre documentaire et pour préciser les idées, nous joignons à notre rapport un type de carnet de l'espèce, dans lequel on s'est efforcé de tenir compte des considérations énoncées ci-dessus.

Visas de transit. — Aussi longtemps que subsistera le régime des passeports et visas, les émigrants devant traverser un pays étranger pour se rendre au port d'embarquement, devront se soumettre à la formalité du visa de transit.

Pour obtenir ce visa, qui est délivré par les agents consulaires, ils doivent actuellement acquitter une taxe plus ou moins élevée et réunir certaines conditions, notamment présenter un passeport national revêtu du visa d'entrée du consul du pays de destination : prouver qu'ils sont en possession des fonds nécessaires durant le voyage de transit et à la résidence éventuelle dans le port d'embarquement ; donner la preuve qu'ils remplissent les conditions de santé morale et physique et d'instruction exigées par le pays de destination, afin d'éviter un refoulement éventuel.

Pour obtenir ce visa, les émigrants sont obligés de se présenter personnellement au consulat et lorsqu'ils doivent traverser plusieurs pays, cette formalité occasionne aux émigrants des déplacements longs, coûteux et très pénibles.

Dans un but humanitaire et pour simplifier les formalités du visa de transit, certains pays (notamment la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique) ont établi une carte spéciale, tenant lieu de visa consulaire de transit, remise gratuitement. La remise de ces cartes a été confiée aux Compagnies de navigation ayant obtenu des pays intéressés l'autorisation d'engager et de transporter des émigrants.

Lorsque l'émigrant acquiert son billet de passage, la compagnie agent d'émigration lui remet une carte de transit du pays du port d'embarquement. Et lorsqu'il y a plusieurs pays à traverser, l'émigrant est contraint d'obtenir autant de visas ou de cartes qu'il y a de pays.

Il serait hautement désirable, pour éviter aux émigrants les difficultés qu'ils rencontrent actuellement, que les pays traversés se missent d'accord pour se contenter de la carte de transit du pays d'embarquement.

Cette reconnaissance réciproque semble ne présenter en pratique aucune difficulté.

En effet, la carte qui serait remise à l'émigrant par la Compagnie de navigation lors de l'acquisition du billet de voyage devrait engager la responsabilité de la compagnie, non seulement vis-à-vis du pays du port d'embarquement, mais encore vis-à-vis de tous les pays traversés.

L'Etat dans lequel se trouve le port d'embarquement s'engagerait à faire supporter par ses compagnies de navigation les dépenses faites au profit d'émigrants abandonnés ou égarés dans les pays de transit ou bien refoulés des pays de destination.

En résumé, la Compagnie ayant délivré la carte de transit serait responsable :

- 1) Si l'émigrant n'a pas de billet de passage ;
- 2) S'il n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins au cours de voyage de terre et tombe à charge de la bienfaisance d'un pays de transit ;
- 3) S'il ne remplit pas les conditions d'hygiène, de moralité, etc. exigées.

Il serait nécessaire d'adopter un type uniforme de carte de transit.

Une fois le principe de la reconnaissance réciproque des cartes de transit admis, il appartiendrait aux services intéressés des divers pays de se mettre d'accord sur l'aide qu'ils devraient se prêter mutuellement pour faire respecter les engagements contractés par les compagnies ayant remis les cartes de transit.

Les services de l'émigration des pays en cause devront être autorisés à communiquer directement entre eux dans les cas de l'espèce.

Nous avons joint également au présent rapport la carte de transit actuellement en usage en Belgique.

Délivrance des pièces d'identité. — Nous croyons que, spécialement en ce qui concerne les carnets d'identité, il y a lieu d'insister sur la mise à application de l'article des résolutions de la Conférence de Rome demandant que les Bureaux compétents pour délivrer les pièces d'identité aux émigrants soient organisés de façon à leur éviter des déplacements longs et coûteux et que la délivrance des pièces d'identité soit confiée autant que possible à des autorités locales, en évitant la concentration des services chargés de l'application du régime des passeports dans les grandes villes souvent éloignées des lieux de résidence des émigrants.

Conclusions. — Nous estimons que les mesures ci-dessus peuvent être adoptées sans porter aucune atteinte aux droits souverains des Etats en ce qui concerne leur législation réglementant l'émigration, l'immigration et le transit et que ces propositions sauvegarderont entièrement le droit de chaque Gouvernement de déterminer les conditions, soit de l'émigration

de ses nationaux, soit de l'immigration des étrangers ; de décider quels sont les papiers d'identité nécessaires dans chaque cas, d'indiquer les autorités compétentes chargées de les délivrer, de fixer la nature des pièces justificatives requises et d'établir la durée de validité et le coût de chaque document.

La Sottocommissione, nella sessione tenutasi a Parigi dal 2 al 4 ottobre 1925, decise di proporre al Consiglio della Società delle Nazioni la convocazione di una seconda Conferenza generale dei passaporti nel 1926 e nell'ordine del giorno di tale Conferenza, da essa preparato, incluse come un argomento speciale le « questioni relative agli emigranti », approvando le suggestioni del rapporto degli esperti.

Igiene. — Il Comitato d'igiene della Società delle Nazioni, a sua volta, venne investito dal Segretario generale dell'esame delle risoluzioni della Conferenza di Roma aventi attinenza con la sua competenza. Nella sua 3^a sessione, tenutasi a Ginevra dal 23 settembre al 4 ottobre 1924, il Comitato deliberò di prender atto delle risoluzioni comunicategli dal Segretario generale, di invitare i suoi membri a studiarla e di iscrivere all'ordine del giorno della sessione prossima l'esame di esse.

Il Comitato, infatti, nella 4^a sessione, tenutasi a Ginevra nell'aprile 1925, esaminò le risoluzioni relative al « codice sanitario internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione » (I, 16) ed allo « scambio d'informazioni demografiche relative agli stranieri » (II, 13), adottando la risoluzione seguente :

Le Comité d'hygiène, ayant examiné la résolution 1-16 relative aux mesures d'hygiène publique adoptées par la Conférence internationale de l'émigration réunie à Rome en mai 1924, décide de réunir, ainsi que le suggère la résolution 16, une documentation relative aux dispositions sanitaires concernant l'émigration et l'immigration en vigueur dans les différents pays, en adressant, dans ce but, un questionnaire aux pays intéressés.

Le Comité décide également de renvoyer à l'examen du Comité permanent de l'Office international d'hygiène publique la question de l'opportunité d'insérer dans la Convention sanitaire internationale des articles relatifs aux émigrants.

En outre, le Comité émet le vœu que, lors de recensements nationaux, il soit tenu compte de la composition des groupes d'habitants de nationalité étrangère (1).

(1) *Travaux du Comité d'hygiène au cours de sa quatrième session. Rapport du Comité approuvé par le Conseil le 9 juin 1925. J. O. d. S. N., 1925, pag. 936.*

Ispezione degli emigranti a bordo. — La Commissione consultiva della tratta delle donne e della protezione dell'infanzia, essendo stata richiesta dall'Ufficio internazionale del lavoro di formulare le sue osservazioni sulla questione della semplificazione dei sistemi di ispezione degli emigranti a bordo delle navi, iscritta all'ordine del giorno della 8^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, adottò, nella sua 4^a sessione, la risoluzione seguente (1):

Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, ayant mis à son ordre du jour, pour la Conférence internationale du travail de 1924 la question de la simplification de l'inspection ou de la surveillance à bord des navires d'émigrants, le Bureau international du Travail demande si la Commission consultative désire donner quelques précisions concernant la résolution adoptée par la Conférence de Rome, tendant à ce que soit attachée à chaque navire d'émigrants une femme qualifiée, spécialement chargée de prêter assistance aux femmes et aux enfants.

La Commission consultative de la traite des femmes et des enfants est très heureuse de l'occasion qui lui a été ainsi offerte par le Bureau international du Travail de présenter des propositions complémentaires avant l'établissement d'un projet d'ensemble. De l'avis de la Commission:

1. Il n'y a pas opposition entre les recommandations de la Commission et la simplification de l'inspection pourvu qu'il y ait au moins une femme qualifiée à bord de chaque navire d'émigrants;

2. Le rang et l'autorité des inspectrices ou surveillantes, devront être égaux à ceux des inspecteurs ou surveillants;

3. En ce qui concerne le mode de nomination des inspectrices ou surveillantes, nationalité, langue, nombre, etc. la Commission estime que ces détails devront être étudiés par le Comité permanent de l'émigration étant donné que ce sont les mêmes principes qui seront appliqués aux inspecteurs ou surveillants et aux inspectrices ou surveillantes.

Assistenza giudiziaria agli indigenti. — L'assemblea della Società delle Nazioni, nella sua sessione del 1924, esaminò la questione dell'assistenza giudiziaria internazionale agli indigenti, sulla quale il Segretariato generale, conformemente ad una risoluzione adottata dall'Assemblea nella sua precedente sessione, aveva presentato un elaborato rapporto.

(1) *Commission consultative de la traite des femmes et de la protection de l'enfance.* Rapport sur les travaux accomplis au cours de la 4^{ème} session — *J. O. de la S. N.*, 1925, pag. 974.

L'Assemblea, su rapporto della 1^a Commissione, adottò la risoluzione seguente (A. 91, 1924 V):

L'Assemblée décide :

1. D'inviter le Secrétariat à préparer une liste indiquant, d'une part, les institutions, tant publiques que privées, établies dans chaque pays en vue de donner aux indigents l'assistance judiciaire devant les tribunaux ou des consultations juridiques gratuites et, d'autre part, les organisations internationales qui s'occupent de fournir ou d'assurer l'assistance judiciaire aux indigents.

Cette liste sera imprimée et communiquée aux divers gouvernements et sera également accessible aux institutions mentionnées sur ladite liste, ainsi qu'aux autres organisations intéressées.

Cette liste sera révisée par le Secrétariat de temps à autre, de façon à mentionner les bureaux qui pourraient être créés ou supprimés ultérieurement.

2. D'inviter le Secrétariat à réunir et faire un recueil des traités, lois et autres dispositions réglant l'assistance judiciaire aux indigents dans les divers pays et entre les divers pays.

Les traités, lois ou autres dispositions, ou des sommaires de ceux-ci, seront publiés et distribués aux divers gouvernements et seront également accessibles aux institutions figurant sur la liste et aux autres organisations intéressées.

3. Chaque gouvernement est invité à désigner une autorité ou toute autre personnalité dûment qualifiée, qui répondrait aux demandes de renseignements émanant d'autorités ou autres personnalités dûment qualifiées d'autres pays, demandes portant sur les facilités accordées dans le pays de la personnalité requise, en vue d'assurer l'assistance judiciaire aux indigents d'autres pays, et cela tant au point de vue litigieux qu'au point de vue consultatif.

Le Secrétariat est invité à dresser et à publier, de temps en temps, une liste des autorités et autres personnes ainsi désignées par les divers gouvernements.

4. Le Secrétaire général de la Société des Nations est invité à demander aux Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de la Société, s'ils seraient disposés à participer à une convention réglant l'assistance judiciaire gratuite aux indigents, sur la base des principes formulés aux articles 20-23 de la Convention de La Haye, du 17 juillet 1905, et s'ils voudraient, éventuellement, proposer quelque modification à ces principes.

5. Le Secrétaire général est invité à transmettre aux gouvernements le rapport A. 34. 1924. V., concernant l'assistance judiciaire internationale aux indigents.

In esecuzione di tale risoluzione, il Segretario generale della Società delle Nazioni ha trasmesso ai Governi un questionario relativo ai diversi punti della risoluzione.

b) Organizzazione internazionale del Lavoro.

Il Consiglio di amministrazione dell'U. I. L. e le risoluzioni della Conferenza di Roma. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nella sua 24^a sessione (Ginevra, ottobre 1924), esaminò «le conseguenze per l'Ufficio delle risoluzioni adottate dalla Conferenza dell'emigrazione di Roma», che erano state ufficialmente comunicate all'Ufficio dal Presidente della Conferenza con lettera 4 agosto 1924.

A tale riguardo il Direttore dell'Ufficio sottopose al Consiglio un ampio rapporto, nel quale, dopo aver analizzato le principali risoluzioni della Conferenza di Roma ed indicato il seguito da darsi ad esse, propose al Consiglio di autorizzare un aumento del personale addetto al servizio dell'emigrazione per permettere a questo servizio di svolgere una più efficace attività nel campo dell'emigrazione, e propose pure di riprendere in esame l'opportunità di costituire un Comitato permanente dell'emigrazione.

In seno al Consiglio, il Delegato governativo italiano, De Michelis, fece le dichiarazioni seguenti :

Le Gouvernement italien avait en effet le désir d'attirer tout d'abord l'attention de l'opinion publique du monde entier sur les questions d'émigration. De plus, il voulait permettre aux Gouvernements de prendre connaissance des questions sur lesquelles il leur est possible de prendre des décisions immédiates, et peut-être de conclure des accords entre eux. Enfin, il tenait à signaler aux institutions internationales comme le Bureau international du Travail, la Société des Nations et l'Institut international d'agriculture, la nécessité qu'il y avait pour elles de reprendre, chacune en ce qui les concerne et dans leur compétence respective, les indications techniques données par la conférence de Rome. Cette méthode permettrait d'assurer le progrès de la législation internationale en ce qui concerne les migrations et d'aboutir à des accords entre pays.

Les résultats de la Conférence de Rome ont pleinement répondu aux espérances qui avaient été mises en elle. Les résolutions adoptées sont de la plus haute importance. Le Bureau international du Travail est particulièrement qualifié pour résoudre plusieurs des problèmes posés par la Con-

férence de Rome et pour étudier les conséquences entraînées par certaines des résolutions et qui n'ont pas été envisagées à Rome. C'est pourquoi il conviendrait de charger quelques membres du Conseil d'examiner les résolutions adoptées, ce qui faciliterait la tâche du Comité d'organisation de la prochaine Conférence technique de l'émigration qui doit se tenir en 1927 dans un pays d'immigration. En menant à bien l'étude de ces questions importantes, le Bureau déblayerait le terrain et pourrait ainsi restreindre l'activité de la Conférence technique aux questions d'émigration pure.

En tant que Président du Comité d'organisation de la prochaine Conférence de l'émigration, il tient, ainsi que tous ses collègues, à continuer à travailler comme à la Conférence de Rome en toute cordialité à l'égard du Bureau international du Travail. Il accomplira ainsi à la fois son devoir de membre du Conseil d'administration et son devoir de citoyen. De cette manière, il sera possible de rendre service à la cause des émigrants et aux pays d'émigration et d'immigration, dont les intérêts légitimes ont le droit d'être défendus.

Pour terminer, il tient à exprimer ses remerciements au Président du Conseil d'administration et au Directeur du Bureau international du Travail qui ont bien voulu accepter l'invitation qui leur avait été adressée par le Gouvernement italien lors de la Conférence de Rome. En particulier, M. Arthur Fontaine a non seulement assisté à la Conférence, mais il y a apporté sa parole encourageante et l'appui de toute son autorité.

La proposta del Direttore di procedere alla costituzione del Comitato permanente dell'emigrazione diede luogo ad una ampia discussione, in seguito alla quale il Consiglio adottò la risoluzione seguente :

Il Consiglio approva la nomina di un Comitato di tre dei suoi membri, assistiti, occorrendo, da esperti, per studiare le questioni di emigrazione di cui è attualmente investito. Tali tre membri presenteranno al Consiglio dei rapporti, sui quali spetterà al Consiglio di pronunciarsi.

Nella sessione successiva (Ginevra, gennaio 1925), il Consiglio di amministrazione deliberò che il Comitato dell'emigrazione comprendesse i tre suoi membri componenti l'ufficio di presidenza, dando incarico al Direttore ed all'ufficio di presidenza del Consiglio di presentare alla sessione successiva una lista di esperti da approvarsi ed eventualmente modificarsi e completarsi dal Consiglio.

La lista degli esperti da aggregarsi al Comitato permanente dell'emigrazione venne stabilita dal Consiglio nella 26^a sessione (Ginevra, aprile 1925), sulla base delle proposte fatte dal Comitato stesso.

Tale lista è formata secondo l'ordine alfabetico. Tuttavia in testa ad essa il Consiglio ha voluto mettere i rappresentanti dei grandi servizi di emigrazione dei principali paesi d'emigrazione e di immigrazione. I due primi di essi sono il Presidente (De Michelis) ed uno dei Vicepresidenti (Sokal) della Conferenza di Roma. Nella lista degli esperti sono stati inclusi numerosi altri delegati alla Conferenza di Roma.

Il Direttore dell'Ufficio internazionale del Lavoro, nel suo rapporto alla 7^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro, ha così motivato la costituzione del Comitato permanente dell'emigrazione :

Parve al Consiglio che, per permettere all'Ufficio di assolvere ai compiti numerosi che gli incombono in seguito ai lavori della Conferenza di Roma, fosse necessario di creare un organo incaricato di orientare gli studi compiuti dal servizio dell'emigrazione e di mantenerlo in contatto con gli ambienti che si occupano nei diversi paesi delle questioni di emigrazione e di immigrazione. (*Rapport*, pag. 135).

Nello stesso rapporto il Direttore ha esposto come, dopo la Conferenza di Roma, l'Ufficio è entrato in una più stretta collaborazione con la Società delle Nazioni per lo studio di tutti i problemi concernenti l'emigrazione (*Rapport*, pag. 82-83).

In occasione della discussione del rapporto del Direttore in seno alla Conferenza, essendo stato accennato alla Conferenza di Roma ed ai compiti dell'Ufficio internazionale del Lavoro nel campo dei problemi dell'emigrazione, il Direttore Albert Thomas fece le dichiarazioni seguenti :

Il y a enfin la si importante et si délicate question de l'émigration posée par un grand nombre de délégués. M. de Michelis notamment a montré le mécanisme de la collaboration entre la grande Conférence internationale convoquée par le Gouvernement italien et le Bureau international du Travail. On a fait appel à l'effort du Bureau pour assurer la protection des émigrants par les conventions et recommandations de la Conférence internationale. Nous en préparons. Des conférences prochaines commenceront à s'occuper des émigrants. Mais dès maintenant, par le Comité permanent d'émigration, par notre chronique d'émigration, par le travail quotidien de notre Section d'émigration, ainsi que par la collaboration avec les organisations privées, nous avons la certitude d'aboutir à quelque amélioration du sort des émigrants, à quelques-uns de ces bienfaits que l'Organisation internationale doit répandre sur les travailleurs du monde (1).

(1) *Conférence internationale du Travail*, 7^e Session, Vol. I, pag. 193.

Uguaglianza di trattamento fra i lavoratori stranieri ed i nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. — La 6^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro (giugno 1924) aveva al suo ordine del giorno la questione dell'uguaglianza di trattamento fra i lavoratori stranieri e nazionali circa le indennità per i danni derivati dagli infortuni sul lavoro. In seno alla Commissione, che esaminò tale questione, ed in seno alla Conferenza venne tenuto presente il voto che poco prima aveva emesso a tale riguardo la Conferenza di Roma, la cui risoluzione venne richiamata nel rapporto presentato dalla Commissione alla Conferenza. La Conferenza adottò, in prima lettura, un progetto di convenzione ed un progetto di raccomandazione che tendono a dare una piena ed effettiva attuazione al principio della parità di trattamento. Nella 7^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro il progetto di convenzione e la raccomandazione vennero adottati in via definitiva agli effetti dell'art. 405 del Trattato di Versailles e degli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace.

Iscrizione della questione della « semplificazione da apportarsi all'ispezione degli emigranti a bordo » all'ordine del giorno della 8^a sessione della Conferenza del Lavoro. — Il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, nelle sua 25^a sessione (Ginevra, gennaio 1925) su proposta del delegato italiano, che presiedette la Conferenza dell'emigrazione di Roma, deliberò di dedicare la 7^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro all'esame della questione seguente: « semplificazioni da apportarsi all'ispezione degli emigranti a bordo ». Nel questionario, che, come di consueto, l'Ufficio internazionale del Lavoro ha compilato e diramato ai Governi, l'iscrizione di tale questione all'ordine del giorno della Conferenza è ricollegata ai voti adottati dalla Conferenza di Roma. La scelta di tale questione

... a semblé s'imposer d'autant plus que la question de l'inspection des émigrants à bord avait fait à la Conférence internationale de l'émigration et de l'immigration, convoquée à Rome en 1924 par le Gouvernement italien, l'objet d'un vœu unanime, ce qui permettrait d'espérer que l'examen de cette question par la Conférence internationale du Travail pourrait être envisagé avec sympathie par tous les intéressés, c'est-à-dire à la fois par les Gouvernements, les armateurs et les émigrants.

c) **Istituto internazionale di agricoltura.**

Il Presidente della Conferenza di Roma, comunicando le risoluzioni della Conferenza all'Istituto internazionale d'Agricoltura, a cui, in forza della Convenzione internazionale del 7 giugno 1905, spetta tra le altre attribuzioni quella di occuparsi dei salari della mano d'opera agricola e di studiare il movimento sociale delle classi agricole, segnalò alcune risoluzioni che particolarmente potevano richiamare l'attenzione e lo studio dell'Istituto.

Il Comitato Permanente, nelle sedute del 29 ottobre e dell'8 novembre 1924, nominò una Commissione incaricata: a) di esaminare le risoluzioni della Conferenza di Roma e di riferirne al Comitato Permanente; b) di esaminare la possibilità di prendere accordi, sia per un lavoro comune, sia per delle inchieste, tanto con gli organi internazionali quanto col Comitato di preparazione della Conferenza internazionale dell'emigrazione.

La Commissione nominata dal Comitato Permanente fu composta dei signori: Brebbia, Bolle, Louis-Dop, Mikulski, De Michelis, Delegati rispettivamente dell'Argentina, Belgio, Francia, Polonia e Cirenaica. Essa presentò, nella seduta del 7 maggio 1925, il suo rapporto che venne approvato all'unanimità e che trattava i punti segnalati all'esame del Comitato Permanente.

Sulla risoluzione relativa alla *Cooperazione, mutualità e previdenza* (III, 7), la Commissione ritenne opportuno, ai fini pratici, di considerare la possibilità di una collaborazione con l'Ufficio internazionale del Lavoro per mezzo della Commissione consultiva agricola. A questo proposito, la Commissione invitò l'Istituto a raccogliere per ogni paese la documentazione relativa alla cooperazione per sottoporla in seguito sia alla Conferenza d'emigrazione e d'immigrazione, sia all'Assemblea generale dell'Istituto, sia all'Ufficio internazionale del Lavoro:

Sulla risoluzione riguardante lo *scambio d'informazioni concernenti gli emigranti* (II, 1) la Commissione opinò che l'Istituto dovesse limitare il suo compito alla documentazione, e per ciò che riguarda la risoluzione concernente la « *sorveglianza sui*

contratti di lavoro » (III, 9) la Commissione ritenne che l'Istituto potesse studiare la questione senza occuparsi della questione delle ritenute.

Quanto alla risoluzione relativa ai *principi fondamentali degli accordi internazionali in materia di colonizzazione* (IV, 3), la Commissione considerò la possibilità di offrire all'Ufficio internazionale del Lavoro la collaborazione dell'Istituto per gli argomenti di sua competenza, come per es. lo studio dei terreni di colonizzazione dal punto di vista delle possibilità di coltura, produzione, ecc. specialmente riguardo alle terre incolte.

In conseguenza di ciò, l'Istituto ha proseguito e prosegue lo studio e la documentazione sui punti delle risoluzioni ammessi dal Comitato Permanente. Per i punti di tali risoluzioni che richiedevano una collaborazione con l'Ufficio internazionale del Lavoro, esso curò, d'altra parte, che venissero portati all'esame della Commissione consultiva agricola, organo permanente di collegamento tra l'Istituto di Roma e Ginevra. Riunitasi a Roma dal 5 al 7 novembre 1925, la detta Commissione, dietro esame dei temi iscritti nel suo programma concernenti l'emigrazione, espresse l'avviso di proporre all'Istituto internazionale d'Agricoltura e all'Ufficio internazionale del lavoro di proseguire la documentazione iniziata, salvo a riprendere lo studio dei problemi esaminati in una prossima sessione.

2. L'AZIONE DEI GOVERNI

a) Legislazioni nazionali.

BELGIO.

Il Governo belga sta preparando una nuova legislazione sia in materia di emigrazione sia per la regolamentazione dell'immigrazione dei lavoratori stranieri. Nel corso degli studi, che si stanno compiendo a tale scopo, viene tenuto conto dei risultati pratici raggiunti dalla Conferenza di Roma e delle discussioni seguite nelle sue varie sezioni.

BULGARIA.

È stato elaborato un progetto di legge sull'emigrazione e sull'immigrazione che si afferma essere ispirato ai voti della Conferenza di Roma.

CILE.

Il Ministro della assistenza sociale nel febbraio 1925 ha diretto ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura una circolare nella quale, richiamandosi alla Conferenza di Roma, ha proposto la nomina di una Commissione interministeriale per studiare la convenienza di istituire nel Cile un Ufficio o Ministero dell'emigrazione.

La circolare del Ministro dell'assistenza sociale dopo aver rilevato l'importanza delle questioni relative all'immigrazione, così prosegue:

Questo problema riveste caratteri di speciale importanza per essersi tenuta recentemente in Roma una Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione nella quale il nostro paese si è fatto rappresentare ufficialmente e dove si approvarono interessanti risoluzioni che richiedono una particolare attenzione del nostro Governo. In quanto al Cile si può affermare che si abbia, in questo campo, un assoluto stato di deficienza. Non vi è un dipartimento, una sezione, una segreteria che controlli l'immigrazione straniera, così come non vi è una regolamentazione consona all'altezza dei tempi, non vi è nessuna statistica nè altro genere d'informazione sul movimento emigratorio. Al contrario è notorio l'interesse dei Governi e delle imprese estere per conoscere le condizioni del Cile. In considerazione della indiscutibile importanza per il nostro paese di avere una buona immigrazione, problema che preoccupa tutti gli altri paesi, questo Ministero, per i rapporti che detto problema ha con la sanità pubblica e privata e con le condizioni generali del lavoro, si permette suggerire alla S. V. l'opportunità di creare un organismo amministrativo che si assuma il compito di studiare, specialmente, tutto quanto riguarda l'immigrazione straniera e l'emigrazione. Per realizzare questa idea si potrebbe nominare una commissione composta di funzionari del Ministero degli esteri, di quello dell'industria, di quello di agricoltura, e di quello di assistenza sociale, che presenterà il progetto di creazione di detto dipartimento od organismo.

ITALIA

La legislazione italiana sull'emigrazione e l'organizzazione dei servizi relativi alla tutela ed all'assistenza degli emigranti

sono, come è generalmente noto, già fundamentalmente ispirati ai principi che la Conferenza di Roma ha adottato nei suoi voti. Il Governo italiano per dare seguito a questi voti non si trovava, pertanto, a dover introdurre nella sua legislazione delle rinnovazioni radicali, ma solo a sviluppare ed a intensificare i suoi servizi dell'emigrazione. In questo senso vari provvedimenti ispirati ai voti della Conferenza di Roma sono stati presi nei diversi campi della complessa attività rivolta all'assistenza ed alla tutela degli emigranti prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di destinazione.

Protezione degli emigranti prima della partenza. — Il Commissariato generale dell'emigrazione, per meglio essere in grado di svolgere la sua azione di protezione degli emigranti prima della partenza, è stato autorizzato a nominare dei « delegati provinciali dell'emigrazione »; il cui compito è precisamente di essere gli organi locali per l'assistenza e la protezione dei lavoratori che intendono emigrare. Per mezzo di questi organi locali, le risoluzioni della Conferenza di Roma relative all'istruzione igienica degli emigranti (I, 1), alla protezione degli emigranti prima della partenza (II, 5), alla repressione dell'emigrazione clandestina (III, 4) sono pienamente attuate.

Protezione ed assistenza degli emigranti nei porti ed alle frontiere. — Particolarmente notevole è stata l'azione svolta in questo campo, in conformità alle risoluzioni relative al controllo sanitario degli emigranti prima della partenza (I, 2), all'organizzazione igienica e sanitaria dei porti (I, 5), agli asili alle frontiere (II, 1), alla sorveglianza delle condizioni di alloggio degli emigranti (II, 2), alle misure per il vitto e l'alloggio degli emigranti nei porti d'imbarco (II, 3). Con decreti-legge 1 luglio 1924, 4 settembre 1924, 7 maggio 1925 il Commissariato generale dell'emigrazione è stato dotato dei poteri necessari per svolgere un'efficace azione in questa materia. In base a tali provvedimenti, il Commissariato dell'emigrazione è stato autorizzato ad acquistare aree destinate alla costruzione di case e ricoveri degli emigranti nei porti ed alle frontiere ed a requisire alberghi allo stesso scopo. Una moderna ampia Casa degli emigranti è in costruzione a Napoli, una Casa funziona già soddisfacente-

mente sul confine di terra a Bardonecchia e sono in corso trattative per la costruzione e l'adattamento di Case e ricoveri analoghi a Genova, Palermo, Messina, Trieste, Como, Lucca, Padova, Bologna, Torino, Milano, Mestre. Nell'attesa di queste costruzioni definitive, si sono requisiti vasti alberghi a Napoli, due alberghi a Genova, con precise disposizioni volte a regolare e proteggere la permanenza dell'espatriante nei porti d'imbarco, assicurandogli, al riparo da abusi, vitto e alloggio convenienti.

L'intendimento di avere un'emigrazione severamente selezionata dal punto di vista fisico e sanitario, tale da dare un minimo di reiezioni allo sbarco, ha indotto a nuove disposizioni per la bonifica sanitaria nei porti. La Sezione di bonifica nel porto di Napoli notevolmente migliorata funziona irreprensibilmente; e così quelle degli altri porti e delle frontiere. Speciali disposizioni sia nei ricoveri che nelle stazioni di bonifica sono state prese per le donne e i fanciulli. E anche nei porti e alle stazioni di frontiera si è intensificata la lotta contro l'emigrazione irregolare.

Assicurazione degli emigranti. — Per dar seguito al voto della Conferenza di Roma (III, 15), il Consiglio superiore dell'emigrazione, dopo aver esaminato il problema dell'assicurazione degli emigranti contro i rischi del viaggio, ha incaricato una Commissione di studiare nei suoi particolari tecnici tale questione allo scopo di proporre gli opportuni provvedimenti.

Arruolamento collettivo di lavoratori per l'estero. — Il Commissariato generale dell'Emigrazione ha migliorato ed esteso la propria organizzazione per il servizio di arruolamenti individuali e collettivi, che, imperniato sulla inchiesta permanente sui mercati di lavoro, mette in grado il Commissariato di collocare negli sbocchi più convenienti e alle condizioni migliori mano d'opera già specificatamente preparata con i corsi professionali, non solo meglio tutelando così i propri emigranti ma contribuendo alla distribuzione economicamente più utile della mano d'opera secondo i bisogni dei vari mercati di lavoro.

PAESI BASSI.

Secondo una comunicazione del Ministero olandese degli affari esteri, è in via di preparazione un progetto di legge sul-

l'emigrazione, il quale tien conto per quanto è possibile delle risoluzioni adottate dalla I^a Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione.

SPAGNA.

Durante la Conferenza di Roma, il capo della delegazione della Spagna, S. E. il conte de la Viñaza, comunicò alla Presidenza della Conferenza il seguente telegramma del suo Governo :

« Il Governo di Sua Maestà desidera che Vostra Eccellenza, durante la Conferenza di Roma, dichiari, al momento che giudicherà utile, come prova di buona disposizione della Spagna, che il nostro paese, quantunque abbia già pronto un piano completo di riforme in materia d'emigrazione, attende, prima di metterlo in esecuzione, di conoscere gli accordi e le raccomandazioni di questa Conferenza. Di fatto desidera riunire questi elementi per incorporarli nella riforma nazionale progettata, sotto riserva che siano compatibili con le caratteristiche e le modalità dell'emigrazione spagnuola ».

L'annunciata riforma della legislazione spagnuola dell'emigrazione era realizzata pochi mesi dopo con due importanti decreti in data 6 settembre 1924 (*Gaceta de Madrid*, pag. 1426 e 1429), a cui seguì la compilazione di un nuovo testo unico delle leggi e dei regolamenti dell'emigrazione, approvato con R. Decreto 20 dicembre 1924 (*Gaceta de Madrid*, 17 gennaio 1925). In questa profonda riforma della legislazione spagnuola dell'emigrazione, il Governo spagnuolo, come risulta da una comunicazione ufficiale della Direzione generale spagnuola dell'emigrazione, ha cercato di realizzare in notevole misura i voti della Conferenza di Roma.

Nella nuova legislazione spagnuola la definizione dell'emigrante è stata modificata nel senso di definire la qualità di emigrante non più in base al criterio della classe in cui l'individuo viaggia, ma dallo scopo dell'espatrio, in conformità alla risoluzione della Conferenza di Roma. Altre disposizioni realizzano le raccomandazioni della Conferenza di Roma relative ai ricoveri per gli emigranti, alle statistiche dell'emigrazione, ecc. I servizi di protezione e di assistenza degli emigranti sono riorganizzati

con la creazione della Direzione generale dell'emigrazione e la istituzione del Fondo dell'emigrante.

In materia di *assicurazione degli emigranti*, che aveva formato oggetto di una risoluzione della Conferenza, il decreto 6 settembre 1924 contiene l'articolo seguente :

Art. 5. — L'assicurazione creata con decreto reale del 7 agosto 1920 per coprire ad una parte degli emigranti il rischio di morte o d'inabilità assoluta per infortunio di navigazione, si applicherà in avvenire a beneficio degli emigranti o dei loro aventi diritto, secondo le modalità seguenti :

Rischi che saranno da coprirsi :

a) di viaggio (morte o inabilità per naufragio, incendio, urto o altro sinistro di mare, o per accidente a bordo non imputabile alla Compagnia vettrice, o per malattia contratta durante il viaggio) ;

b) di inabilitazione al lavoro (malattia contratta entro il mese seguente all'arrivo) che renda impossibile di dedicarsi al lavoro nel paese di destinazione ; e

c) di infortunio (morte naturale nello spazio di un mese a decorrere dal suo arrivo).

Su proposta delle Direzione generale dell'Emigrazione si fisseranno le condizioni e l'ammontare di tali assicurazioni. Il rischio *a)* sarà assunto in concorso di Compagnie assicuratrici sottoposte alla legislazione della Spagna. I rischi *b)* e *c)* saranno da coprirsi, preferibilmente, mediante le Giunte consolari dell'Emigrazione, a mezzo di accordi con associazioni spagnole, patriottiche o di beneficenza, stabilite nel luogo di destinazione degli emigranti.

Con un regolamento in corso di pubblicazione, la Direzione generale dell'emigrazione ha stabilito le norme per l'applicazione del regime dell'assicurazione degli emigranti, adottando un sistema che, conformemente al voto della Conferenza di Roma, permette all'emigrante ed ai suoi aventi diritto di riscuotere l'indennità con la massima sollecitudine.

È poi particolarmente notevole l'articolo seguente, che evidentemente si ispira alla risoluzione della Conferenza di Roma relativa alla *cooperazione dei servizi dei diversi paesi per l'assistenza e la tutela degli emigranti a bordo* :

Art. 7. — La Direzione generale dell'Emigrazione avrà cura di elaborare progetti base per promuovere e stipulare con i paesi ove si dirige l'emigrazione spagnuola, trattati speciali e con quelle nazioni che hanno interessi emigratori simili a quelli della Spagna, convenzioni o accordi di coope-

razione o di mutua assistenza per la protezione e la tutela dei loro rispettivi sudditi emigranti, in modo che questi reciprocamente trovino, sulle navi che li trasportano nei paesi ove si stabiliscono, in mancanza di funzionari o organi di protezione del proprio paese, l'assistenza e la protezione di quelli del paese col quale l'accordo di cooperazione è conchiuso.

In conformità a tale articolo, un accordo di cooperazione per la mutua assistenza e protezione degli emigranti a bordo è stato conchiuso con l'Italia (v. pag. 1238).

b) Accordi internazionali.

Dopo la riunione della Conferenza di Roma, vari accordi bilaterali sono stati conchiusi in materia di emigrazione e di lavoro. Tali accordi si sono generalmente informati ai principi tracciati dalla Conferenza di Roma. Alcuni di questi accordi sono particolarmente notevoli per essersi direttamente ispirati ai voti della Conferenza di Roma, di cui rappresentano una felice ed ardita realizzazione.

ARGENTINA — BELGIO.

Convenzione tra l'Argentina ed il Belgio relativa alla riparazione dei danni risultanti dagli infortuni sul lavoro (Buenos Aires, 24 dicembre 1924).

Con questa convenzione si assicura, in condizione di reciprocità, ai lavoratori belgi in Argentina ed ai loro aventi diritto la parità di trattamento coi nazionali in materia di riparazione dei danni derivanti dagli infortuni sul lavoro.

BELGIO — FRANCIA.

Trattato di lavoro tra il Belgio e la Francia firmato a Bruxelles il 24 dicembre 1924 (Chambre des représentants, Doc. n. 136).

Tale trattato, che si informa ad alcune disposizioni del trattato franco-italiano del 30 settembre 1919, stabilisce i principi seguenti:

1° Libertà per i lavoratori di ciascuno dei due paesi di recarsi nell'altro e di soggiornarvi (art. 1);

2° Eguaglianza tra i lavoratori immigrati ed i lavoratori nazionali per ciò che concerne :

- a) i salari (art. 2) ;
- b) la protezione loro assicurata secondo le leggi e gli usi del luogo in materia di condizioni di lavoro e di esistenza (art. 3) ;
- c) l'acquisto, il possesso e la trasmissione della piccola proprietà rurale ed urbana (art. 5) ;
- d) le sovvenzioni alle casse di mutuo soccorso contro la disoccupazione, i soccorsi dei fondi pubblici contro la disoccupazione, e delle istituzioni pubbliche di assistenza per il lavoro (art. 7) ;

e) l'applicazione delle leggi relative alle condizioni del lavoro, all'igiene ed alla sicurezza dei lavoratori;

3° Facoltà per i lavoratori ed imprenditori dei due paesi di far parte dei Comitati di conciliazione e di arbitrato nei conflitti collettivi tra gli imprenditori ed i salariati quando non siano parti interessate (art. 6) ;

4° Garanzia che nessuno dei due Stati imporrà tasse o imposte speciali ai cittadini dell'altro Stato in ragione del loro lavoro sul suo territorio (art. 9).

FRANCIA — POLONIA.

Protocollo concernente accordi per l'esecuzione della Convenzione di emigrazione. (Parigi, 3 febbraio 1925).

Il protocollo riguarda particolarmente la regolamentazione delle operazioni di reclutamento di lavoratori polacchi per la Francia.

Si conferma l'art. 13 della Convenzione del 1919 che vieta l'impiego degli operai nelle imprese ove sono in corso scioperi o serrate. Gli uffici di collocamento pubblico della Polonia provvederanno a tutte le operazioni di reclutamento propriamente detto, e la scelta fra gli operai così reclutati sarà compiuta sia dalla missione ufficiale francese della mano d'opera, sia dal rappresentante di una organizzazione professionale, sia dal rappresentante del datore di lavoro, il quale provvede esclusivamente nell'interesse dello stabilimento al quale appartiene. Egli dovrà essere approvato dai due Governi ed agire

sotto il controllo della missione della mano d'opera. Allorché il numero degli operai sarà sufficiente, la visita medica prevista avrà luogo negli uffici pubblici di collocamento. Gli operai polacchi che al loro arrivo in Francia venissero riconosciuti ammalati o incapaci al lavoro saranno rimpatriati, rimborsati delle loro spese di viaggio, delle fermate lungo il percorso ed eventualmente dei visti. Se per causa di forza maggiore l'operaio non potrà essere impiegato nell'occupazione alla quale era stato primieramente destinato, gli dovrà essere assegnato un impiego, dopo il suo arrivo in Francia, che gli garantisca approssimativamente le medesime condizioni.

Con l'art. 9 si stabilisce che gli organi incaricati del trasporto di operai dovranno designare delle persone di scorta per accompagnarli durante il viaggio a meno che essi non abbiano stabilito dei posti fissi nelle stazioni di confine e nelle stazioni dove dovranno effettuarsi cambi di treno. Da parte delle Autorità polacche potrà essere incaricato un funzionario per assistere alle operazioni di trasporto degli operai, che viaggerà a sue spese.

Nel protocollo, inoltre, si stabiliscono norme per il funzionamento della Commissione consultiva, prevista dalla convenzione del 1919. Tale convenzione sarà incaricata: 1° di fissare il numero e la categoria dei lavoratori che potranno formare oggetto d'un reclutamento collettivo, in modo da non poter nuocere nè allo sviluppo economico della Polonia, nè ai lavoratori francesi; 2° di determinare nella misura del possibile le regioni della Polonia ove il reclutamento potrà effettuarsi e le regioni della Francia ove potranno dirigersi i lavoratori.

ITALIA — FRANCIA.

Accordo per l'esecuzione degli art. 12 a 16 del Trattato di lavoro relativi all'assistenza (Roma, 30 giugno 1924).

Esso contiene le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del Trattato di lavoro del 30 settembre 1919 in materia di assistenza medica ed ospedaliera.

Accordo per l'esecuzione dell'art. 7 (pensioni operaie) del Trattato di lavoro (Roma, 30 giugno 1924).

Questo accordo è particolarmente notevole, perchè esso è il primo accordo nel quale, con le opportune disposizioni, si regola tecnicamente il principio posto per la prima volta dall'art. 7 del Trattato di lavoro italo-francese del 30 settembre 1919 in materia di assicurazione invalidità e vecchiaia, cioè il principio del cumulo dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore nei due Paesi. Tale ardito principio ha formato oggetto di un voto della Conferenza di Roma (III, 5), che espressamente aveva indicato, a titolo di esempio, il trattato di lavoro italo-francese, di cui questo accordo amministrativo regola in maniera concreta l'applicazione.

ITALIA — REGNO DEI SERBI-CROATI-SLOVENI.

Accordo generale di reciprocità in materia di assicurazioni sociali. (Nettuno, 25 giugno 1925).

Questo accordo, che le parti contraenti espressamente nel preambolo dichiarano di aver conchiuso « en conformité des vœux émis par la Conférence internationale de l'Emigration et de l'Immigration qui a eu lieu à Rome en 1924 », realizza in gran parte, nei rapporti tra i due Paesi contraenti, i principii formulati dalle Conferenze di Roma nella risoluzione concernente le assicurazioni sociali.

ITALIA — SPAGNA.

Accordo per la cooperazione dei servizi dell'emigrazione (Roma, 25 novembre 1925).

Questo accordo, per il quale, come è espressamente rilevato nel preambolo, le Parti si sono ispirate ai voti della Conferenza di Roma, è particolarmente notevole in quanto è la prima realizzazione del voto della Conferenza di Roma circa la cooperazione dei servizi di assistenza agli emigranti durante il viaggio.

In considerazione della novità del suo contenuto, riproduciamo il testo di questo accordo, che costituisce una felice indicazione di ciò che può essere fatto nel campo della semplificazione delle ispezioni degli emigranti a bordo, questione che sarà esaminata dalla 8^a sessione della Conferenza internazionale del Lavoro.

Art. 1. — Ciascuno dei due Governi s'impegna di assicurare che sui piroscafi della propria bandiera, autorizzati al trasporto degli emigranti secondo la propria legislazione, sia prestata agli emigranti e rimpatrianti dell'altro Paese, che viaggiano su di essi, la stessa protezione ed assistenza di cui godono gli emigranti nazionali.

Art. 2. — I piroscafi italiani autorizzati al trasporto degli emigranti secondo le leggi spagnuole, quando imbarchino in numero non superiore a 50 emigranti spagnuoli in porti della Spagna o rimpatrianti spagnuoli diretti a porti della Spagna, saranno dispensati dall'obbligo di avere a bordo un medico spagnuolo e personale sanitario ausiliario spagnuolo per l'assistenza di tali emigranti e rimpatrianti, purchè abbiano il personale italiano della categoria corrispondente nel numero richiesto dalla legislazione spagnuola, ed a condizione che su di essi sia imbarcato un interprete per la lingua spagnuola.

Le stesse disposizioni, *mutatis mutandis*, si applicano reciprocamente, per i piroscafi spagnuoli.

Art. 3. — Il Regio Commissario italiano imbarcato su un piroscafo italiano in servizio di emigrazione e l'Ispettore od il medico spagnuolo con funzioni di Ispettore di emigrazione viaggiante imbarcati su piroscafo spagnuolo in servizio di emigrazione, eserciteranno nei riguardi degli emigranti o rimpatrianti dell'altra nazionalità imbarcati sullo stesso piroscafo nelle condizioni previste dall'art. 2, le funzioni di vigilanza e di tutela, oltre che in conformità al principio stabilito dall'art. 1, anche nel senso di controllare che a tali emigranti o rimpatrianti sieno fatte le condizioni di trattamento a cui essi abbiano diritto in base al contratto di trasporto ed alle leggi e regolamenti del loro paese e presenteranno alle Autorità competenti dell'altro Paese una relazione informativa sulle condizioni di viaggio degli stessi emigranti o rimpatrianti secondo le norme che saranno stabilite di comune accordo fra il Commissario Generale italiano dell'emigrazione e la Direzione Generale spagnuola dell'emigrazione.

Art. 4. — Quando su un piroscafo italiano autorizzato a trasportare emigranti spagnuoli in conformità alla legislazione spagnuola venisse imbarcato un Ispettore dell'emigrazione spagnuolo è inteso che tale Ispettore non eserciterà durante il viaggio funzioni che possano costituire un'ingerenza in quelle devolute dalle leggi e dai regolamenti italiani al R. Commissario italiano che sia imbarcato sullo stesso piroscafo.

Art. 5. — Il Commissariato Generale dell'Emigrazione in Italia e la Direzione Generale dell'Emigrazione di Spagna, sono autorizzati a corrispondere direttamente fra di loro ed a prendere le intese necessarie per l'applicazione del presente accordo.

Tale accordo è già entrato in vigore.

II.

LE RIPERCUSSIONI DELLA CONFERENZA DI ROMA
PRESSO ISTITUZIONI PRIVATE DI ASSISTENZA

L'opera della Conferenza di Roma ha avuto un'eco notevole anche in congressi e riunioni internazionali speciali promosse da organizzazioni private. Le risoluzioni adottate a Roma hanno precisato alcune idee direttive sui più disparati problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione. Si comprende, quindi, come nelle riunioni internazionali, che dopo la Conferenza di Roma hanno avuto occasione di esaminare determinati problemi d'emigrazione o d'immigrazione, tali risoluzioni siano state tenute presenti, come un criterio di orientamento. I voti delle riunioni internazionali delle organizzazioni private meritano di essere registrati in quanto contribuiscono a formare nell'opinione pubblica dei diversi paesi un movimento favorevole alla realizzazione dei principi affermati dalla Conferenza di Roma.

Congresso generale del fanciullo. — Il primo Congresso generale del fanciullo organizzato dall'Unione internazionale di soccorso ai fanciulli, e che si tenne a Ginevra dal 24 al 28 agosto 1925, esaminò fra le altre, alcune questioni che riguardano l'emigrazione, e precisamente l'« assistenza ai fanciulli emigranti durante il viaggio » e la « situazione dei fanciulli stranieri nei paesi di residenza ».

I principi formulati nelle risoluzioni della Conferenza di Roma hanno avuto un'influenza decisiva sull'orientamento delle discussioni del Congresso. Sulla questione dell'« assistenza ai fanciulli emigranti durante il viaggio » il Congresso deliberatamente volle ripetere nei suoi voti le risoluzioni che a tale riguardo erano state adottate dalla Conferenza di Roma (II, 4 e 12). Il Congresso, infatti, adottò i voti seguenti :

I. Le Premier Congrès général de l'Enfant,

faisant siennes deux des résolutions votées à la Conférence internationale de l'émigration tenue à Rome en mai 1924 ;

considérant la nécessité de donner aux femmes et aux enfants émigrants durant les traversées transocéaniques, une assistance sociale spéciale,

exercée par une personne offrant des garanties morales, apte à se faire comprendre dans la langue des émigrants et ayant reçu une préparation sanitaire suffisante ;

émet le vœu

que la présence d'une femme, répondant aux desiderata qui viennent d'être exprimés, soit obligatoire à bord de tout navire appelé à faire un service d'émigration comportant le transport d'un certain nombre de femmes et d'enfants.

II. Le Premier Congrès général de l'Enfant,

considérant le nombre croissant des enfants en bas âge qui voyagent en qualité de passagers émigrants ;

émet le vœu :

que les gouvernements des diverses nations maritimes s'entendent pour recueillir, centraliser et échanger les constatations faites, durant les voyages transocéaniques, par les médecins des navires, sur l'état de santé des enfants émigrants depuis le moment de leur embarquement jusqu'au moment de leur débarquement, et sur les méthodes d'alimentation au cours des traversées.

Sulla questione della « *condizione dei fanciulli stranieri nei paesi di residenza* » il Congresso adottò i seguenti voti :

1. Le Premier Congrès général de l'Enfant émet le vœu que les gouvernements reconnaissent aux enfants étrangers, malades, miséreux ou abandonnés, les mêmes droits à l'assistance que ceux dont bénéficient les enfants ressortissants du pays dans lequel ils ont leur résidence.

2. Le principe ci-dessus doit toujours être respecté au profit de l'enfant par les traités et conventions, qu'ils soient basés sur le principe du remboursement ou sur celui du non remboursement des frais d'assistance.

3. Dans les conventions basées sur le principe du remboursement le Congrès préconise un système d'après lequel le remboursement ne commence à fonctionner qu'après une première période de non-remboursement.

Le rapatriement, envisagé comme forme normale d'assistance dans les cas de secours prolongé, ne devra néanmoins jamais avoir lieu s'il est préjudiciable aux intérêts de l'enfant.

4. En tout cas l'admission immédiate de l'enfant à l'assistance pas plus que la continuation de celle-ci ne doit jamais être empêchée par des entraves d'ordre administratif ou financier.

5. En attendant un système international satisfaisant de secours aux enfants, le Congrès préconise la constitution d'un fonds international pour contribuer dans des cas exceptionnels à secourir certains enfants étrangers.

6. Le Premier Congrès général de l'Enfant recommande aux œuvres d'assistance privées de montrer la voie aux gouvernements et de préparer l'opinion publique aux idées d'entr'aide internationale désintéressée, en n'établissant aucune distinction entre les enfants qu'elles assistent. Il re-

commande également aux pouvoirs publics de s'aider de la collaboration des œuvres privées pour l'assistance aux enfants étrangers.

Conferenza generale delle organizzazioni private per la protezione degli emigranti. — Questa Conferenza, riunitasi a Ginevra nel settembre 1925, discusse in particolare la questione della *ispezione degli emigranti a bordo*, adottando un ordine del giorno che si informa alle risoluzioni adottate a tale riguardo dalla Conferenza di Roma. L'ordine del giorno approvato è il seguente :

La Conferenza esprime il voto :

che ogni nave che trasporta emigranti abbia a bordo un ispettore in condizione di vegliare sul benessere materiale e morale degli emigranti stessi ;

che ogni nave che trasporta delle donne e dei bambini emigranti abbia pure a bordo un'ispettrice qualificata.

Essa prende nota con interesse delle varie risoluzioni proposte e decide di sottoporle alle organizzazioni membri della Conferenza. Il Comitato esecutivo è invitato ad elaborare in base alla documentazione raccolta un rapporto generale che sarà sottoposto ad una Conferenza da convocarsi in tempo utile dal Comitato esecutivo.

Assemblea dell'Associazione internazionale per la lotta contro la disoccupazione. — In questa assemblea, che ebbe luogo a Berna dal 21 al 25 settembre 1925, fu argomento di un'ampia discussione la questione del « reclutamento e collocamento dei lavoratori stranieri ». La risoluzione adottata a tale riguardo dalla Conferenza di Roma (III, 7) fu il punto di riferimento della discussione. Le conclusioni adottate dall'assemblea raccomandano sostanzialmente l'adozione dei principi formulati dalla Conferenza di Roma.

III.

CONCLUSIONE

La Conferenza di Roma, nelle intenzioni del Governo italiano, aveva per scopo, non di arrivare a soluzioni concrete di determinati problemi dell'emigrazione sotto forma di convenzioni, ma essenzialmente di riuscire ad imporre all'ordine del giorno della discussione internazionale il complesso dei pro-

blemi dell'emigrazione fissando, nel medesimo tempo, alcuni criteri direttivi, che essendo il risultato di una franca discussione fra i rappresentanti dei paesi di emigrazione o di immigrazione potessero orientare gli studi ulteriori e lo sviluppo della legislazione nazionale e degli accordi internazionali speciali.

La documentazione, che noi abbiamo potuto raccogliere nel presente rapporto, prova che la Conferenza di Roma ha raggiunto il suo scopo. Si deve allo spirito della Conferenza di Roma se alcune istituzioni internazionali, nella cui competenza rientrano speciali problemi dell'emigrazione, hanno sentito la necessità di dare una più intensa attività allo studio delle questioni relative all'emigrazione. D'altra parte i voti della Conferenza di Roma hanno potuto essere di guida a diversi Paesi nella elaborazione della loro legislazione e nell'ordinamento dei loro servizi dell'emigrazione. Infine, abbiamo potuto registrare a breve distanza dalla Conferenza di Roma la conclusione di alcuni accordi bilaterali, che direttamente si sono ispirati ai voti formulati per la prima volta nella Conferenza di Roma, e ne rappresentano una felice realizzazione, che servirà di esempio per altri Paesi.

La Conferenza di Roma non passò dunque invano. Essa ha gettato dei buoni semi, che daranno buoni frutti. La seconda Conferenza del 1927 proseguirà quest'opera feconda.